GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 | **ROMA** — MERCOLEDI 27 LUGLIO | NUM. 175

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **369** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1882 n. 835;

Visto il regolamento 10 dicembre 1882 n. 1103;

Visto il regolamento della Cassa depositi e prestiti del 9 dicembre 1875 n. 2802;

Visto il R. decreto 24 giugno 1866 n. 3038;

Vista la legge 10 aprile 1892 n. 191 riguardante, gli atti giudiziari ed i servizi di cancelleria;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato del Tesoro coll'*interim* delle Finanze e di Grazia e Giustizia, di concerto con quello per le Poste e Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento, che sarà visto, d'ordine Nostro, e sottoscritto dai predetti Ministri, per l'eseguimento della legge 10 aprile 1892 n. 191 sopracitata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 19 luglio 1892.

UMBERTO.

GRIMALDI.
BONACCI.
FINOCCHIARO APRILE.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

REGOLAMENTO per l'esecuziome della legge 10 *aprile* 1892 *n.* 191, *riguardante gli atti giudiziari ed i servizi di cancelleria*

Art. 1.

I cancellieri sono specialmente incaricati di invigilare all'esatta osservanza di quanto è prescritto nell'art. 1 della legge 10 aprile 1892 n, 191. Essi devono curare, che gli originali e le copie, degli atti giudiziari in carta da bollo fatti in cancelleria, siano scritti in modo chiaro e corretto.

I cancellieri poi devono respingere, perchè siano rifatti, gli originali e le copie degli atti giudiziari presentati dagli uscieri, dai procuratori e dalle parti, qualora non siano scritti in modo chiaro e corretto, per quanto siano regolari, in rapporto al numero delle sillabe per ogni linea In caso di contestazione o di reclamo delle parti interessate, provvede il pretore o il presidente.

Art. 2.

Per le contravvenzioni all'art. 1 della legge 10 aprile 1892 n. 191 sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di bollo, in quanto non siano modificate dall'articolo anzidetto.

Art 3.

Gli operai ed i giornalieri di cui è cenno nel primo capoverso dell'art. 2 della legge, per ottenere in carta libera il certificato del casellario giudiziale, devono unire alla domanda un attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza, o dal sindaco del comune di loro residenza, nelle località dove non esista opposito ufficio di pubblica sicurezza, e da cui risulti, che essi richiedono il certificato penale per ricerca di lavoro, od ammissione al lavoro.

Tale attestato è conservato in cancelleria insieme alla relativa domanda.

Art. 4.

Il pretore, il Tribunale o la Corte, pronunziando sentenza in materia penale, liquida nella sentenza stessa la tassa dovuta dal condannato, o dal querelante a senso dell'art. 6 della legge.

La tassa è inscritta nei registri della cancelleria presso l'autorità giudiziaria che pronunziò in primo grado dopo che la sentenza è passata in giudicato. In caso di conferma in appello, di rigetto od inammissibilità del ricorso in cassazione la cancelleria suddetta inscrive nei suoi registri tutte le tasse liquidate sulle varie sentenze intervenute nella causa e procede agli atti per la riscossione insieme alle spese processuali ed alle pene pecuniarie, comprendendo in un solo avviso e precetto l'intiero debito del condannato.

Quando il magistrato avesse omesso di liquidare la tassa nella sentenza, la liquidazione sarà fatta dalla cancelleria e compresa nella nota delle spese processuali.

Art. 5.

La quota d'aggio spettante ai funzionari delle cancellerie per la riscossione delle tasse sulle sentenze, viene liquidata e corrisposta trimestralmente dai ricevitori del registro alle cancellerie giudiziarie, che hanno proceduto agli atti di esecuzione per il ricupero.

A questo scopo i cancellieri nei cui registri erano inscritte le tasse, presentano all'ufficio del registro, nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno, un prospetto delle somme effettivamente riscosse dall'ufficio medesimo durante il trimestre precedente.

Il ricevitore, confrontato il prospetto colle risultanze delle sue scritture contabili e riconosciutolo regolare, liquida e paga il terzo d'aggio spettante alle cancellerie suddette, ritirando quietanza dell'effettuato pagamento sul prospetto medesimo dal cancelliere o da chi ne fa le veci.

Trasmette poi il prospetto quietanzato all'Intendenza di finanza, la quale provvede nel modo di regola per il rimborso a di lui favore.

Le disposizioni del R. decreto 24 giugno 1866 n. 3038, riguardanti l'aggio d'esazione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale, si estendono alla riscossione delle predette tasse.

Art. 6.

Un quinto della quota di aggio, di cui nell'articolo precedente, spetta al cancelliere o a chi ne fa le veci.

Il rimanente è diviso in parti eguali tra il cancelliere stesso e i vice cancellieri ed aggiunti si titolari che applicati, i quali si trovano in servizio presso la cancelleria nel momento in cui ha luogo la ripartizione.

Art. 7.

Tutti i depositi di danaro che, secondo le disposizioni vigenti in materia civile e penale, possono farsi presso le cancellerie giudiziarie, compresi quelli per cauzione e per spese giudiziali, devono essere fatti direttamente dalle parti o dai loro procuratori nella Cassa dei depositi e prestiti, oppure nell'ufficio postale che tiene il conto corrente colla cancelleria, giusta l'art. 78 del regolamento 10 dicembre 1882 n. 1103.

Eseguito il deposito nelle casse predette, la parte o il procuratore deve presentare senza ritardo al cancelliere la relativa ricevuta, che vale come deposito fatto in cancelleria. I depositi in titoli del debito pubblico e in buoni del tesoro a lunga scadenza devono essere fatti esclusivamente nella Cassa dei depositi e prestiti con le norme stabilite dal regolamento della Cassa stessa del 9 dicembre 1875 n 2802, serie 2ª.

Solamente i depositi per concorrere agli incanti possono farsi anche nella cancelleria del Tribunale, giusta le disposizioni del codice di procedura civile.

In questo caso però il presidente del tribunale deve, sotto la sua responsabilità, richiedere al cancelliere la prova di avere passato nello stesso giorno o nel successivo il deposito alla Cassa depositi e trattandosi di danaro, alla cassa postale di risparmio in conformità del disposto dell'art. 75 del regolamento 10 dicembre 1882 predetto.

Art. 8.

Tutti i depositi giudiziari sono iscritti dai cancellieri nel registro a matrice di cui nel numero 5 dell'art. 33 del precitato regolamento 10 dicembre 1882, e la relativa ricevuta è consegnata al procuratore o alla parte che ha eseguito il deposito.

Nel registro medesimo i cancellieri devono iscrivere anche i depositi in carta bollata fatti dalle parti o dai procuratori, eccettuati soltanto i fogli per gli atti di immediata esecuzione.

È vietato ai cancellieri di ricevere, invece della carta bollata, il corrispondente importo in numerario.

Art. 9.

Gli ordini per la restituzione o la consegna delle somme depositate nella cassa postale di risparmio, devono sempre essere fatti direttamente a favore delle parti.

Per il pagamento delle spese giudiziali, gli ordini possono anche emettersi a favore dei cancellieri; ma in tale caso il pretore od il presidente, a scanso della sua personale responsabilità, deve accertarsi, prima di firmare l'ordine, che per l'indole della spesa, non sia possibile far diversamente.

Art. 10.

Occorrendo di trasmettere somme ai conservatori delle ipoteche, amministratori dei fogli periodici degli annunzi giudiziari, ricevitori del registro, uscieri ed altri ufficiali pubblici, non residenti nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria che ordina il pagamento, o l'ufficio postale presso cui è depositata la somma si procede come in appresso:

L'autorità giudiziaria nell'emettere gli ordini di pagamento deve comprendere nelle somme da pagarsi, anche le tasse pel vaglia postale ed intestarli, anzichè al nome del creditore, con questa formula:

L'ufficio postale di . . . . è autorizzato a pagare la somma di L. . . . con quietanza del titolare dell'ufficio medesimo per essere convertita in un vaglia a favore di . . . . (nome e grado, del conservatore, amministratore, ricevitore, usciere, ecc.) sotto deduzione della relativa tassa.

L'ufficio postale al quale viene presentato un'ordine di questa specie la quietanza aggiungendovi le parole: commutato nel vaglia ordinario n. . . .

Indi stacca un corrispondente vaglia ordinario, sotto deduzione della tassa, a favore dell'ufficio, o della persona cui deve farsi il pagamento, e lo consegna al cancelliere insieme alla ricevuta relativa. Il cancelliere trattiene la ricevuta a propria giustificazione, e trasmette il vaglia all'avente diritto.

In questi casi non dovranno essere emessi ordini di pagamento collettivo.

Art. 11.

Ad eccezione dei depositi fatti per concorrere agli incanti, e delle indennità di trasferta e di soggiorno competenti a termini di legge, i cancellieri non possono ricevere dalle parti o dai loro procuratori alcuna somma in danaro per qualsiasi titolo.

Contravvenendo a questa disposizione, sono assoggettati alle pene disciplinari stabilite dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

Visto: d'ordine di S. M.:
Il Ministro del Tesoro interim delle Finanze
GRIMALDI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
BONACCI.

Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi
FINOCCHIARO APRILE.

Il Numero **370** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Vista la legge sul Consiglio di Stato, in data 2 giugno 1889 n. 6166;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti di Referendario presso il Consiglio di Stato sono conferiti per esame di concorso, scritto ed orale.

Art. 2.

Sono ammessi all'esame di concorso tutti gli impiegate delle Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e dei due rami del Parlamento, che appartengano a carriere per le quali si richieda la laurea in giurisprudenza, che all'atto della domanda abbiano stipendio non inferiore a L. 3,500.

Art. 3.

L'esame in iscritto consisterà nello svolgimento di sette temi intorno alle seguenti materie;

1° Diritto civile e procedura civile;
2° Diritto romano;
3° Diritto commerciale;
4° Diritto penale e procedura penale;
5° Diritto costituzionale e amministrativo;
6° Diritto pubblico e privato internazioonale;
7° Scienza della finanza.

Art. 4.

L'esame orale verserà sulle seguenti materie:

1° Storia d'Italia;
2° Economia politica;
3° Legislazione positiva del Regno.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta del presidente del Consiglio di Stato o di un presidente di sezione

di due consiglieri di Stato, di un consigliere di cassazione, di un professore di università, di un segretario che sarà scelto tra i capi divisione o ispettori generali del Ministero dell'Interno.

Art. 6.

Nei giorni destinati per il concorso ogni commissario darà, due tesi sopra ciascuna materia. La tesi di concorso sarà estratta a sorte alla presenza dei concorrenti.

Art. 7.

Ogni commissario dispone di dieci punti sopra ciascuna delle sette materie sulle quali versano gli esami scritti. Saranno ammessi agli esami orali coloro che ottengono sette decimi di punti nel complesso delle prove scritte.

Negli esami orali i concorrenti dovranno conseguire sette decimi di punti in complesso delle tre materie che ne formano oggetto.

I punti dati a' termini dei due capoversi precedenti, saranno ridotti a decimi per ciascuno dei detti dieci esami. Al complesso dei punti così ridotti a decimi, la Commissione aggiungerà cinque punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostrerà di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Alla Commissione sarà aggiunto un professore di ciascuna lingua estera che i concorrenti dichiarino di conoscere.

Art. 8.

Dal verbale dovrà risultare il voto di ciascun commissario sopra ciascuna materia dell'esame di concorso.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle stabilite col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1892.

UMBERTO

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **CCCCXXIX** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Naziono

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto del 3 maggio 1863 n. DCCXLII (parte supplementare), con cui fu approvato lo statuto organico del R. Istituto dei sordo-muti di Milano;

Veduto il R. decreto del 10 ottobre 1885 n. MDCCCCVII (serie 3ª, parte supplementare), con cui fu approvato il ruolo organico del personale addetto all'Istituto stesso;

Riconosciuta la necessità di modificare lo statuto ed il ruolo predetto per il migliore andamento dell'istruzione e dell'amministrazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati lo statuto organico ed il ruolo del personale annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie allo statuto ora approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1892.

UMBERTO.

P. VILLARI.

Visto, *Il Guardasigilli:* CHIMIRRI.

NUOVO STATUTO *del Regio Istituto dei sordomuti di Milano, proposto in sostituzione a quello approvato con R. decreto 3 maggio 1863 dal Consiglio direttivo del detto Istituto.*

CAPITOLO I.

Scopo dell'Istituto, posti, pensioni e loro conferimento.

Art. 1.

Il Regio Istituto dei sordomuti in Milano ha per iscopo di educare ed istruire i sordomuti d'ambo i sessi, e di preparare maestri idonei per le scuole dei sordomuti.

Art. 2.

La pensione annua per ogni posto pagante è di lire 700, da versarsi a trimestri anticipati:

Ciascuno alunno o alunna deve inoltre corrispondere:

a) all'atto d'ingresso la somma di lire 300 che serve per la provvista del primo corredo;

b) annue lire 150 per la manutenzione e rinnovazione degli abiti e delle biancherie, e queste vengono versate a trimestri anticipati.

Nel caso di decesso o di uscita dell'alunno o alunna prima del termine dell'educazione, viene restituito tutto quanto trovasi anticipato a titolo di pensione, meno la mesata in corso, considerandosi per mese intero quello che fosse già incominciato. In qualunque caso di uscita gli alunni o le alunne recano seco il corredo di vestiario, di cui trovansi possessori, ed i propri libri ed oggetti scolastici.

Art. 3.

Sono conservati i 24 posti gratuiti, che si trovano costituiti a carico dello Stato. Sedici di questi posti, ciascuno dei quali potrà, se così convenga, dividersi in due posti semigratuiti, saranno conferiti a giovani sordomuti appartenenti a famiglie di condizioni notoriamente civile, ma di ristretti mezzi di fortuna, nella proporzione di 2/3 a favore dei maschi e di 1/3 a favore delle femmine.

La somma poi corrispondente all'importo degli altri 8 posti verrà convertita in pensioni speciali a favore dei sordomuti d'ambo i sessi poveri e di condizione non civile, da collocarsi in altri Istituti del Regno, destinati appunto all'istruzione dei sordomuti poveri.

Art. 4.

Chi ottiene un posto semigratuito dovrà versare l'annua pensione di lire 350, non meno che l'intero importo del corredo e del mantenimento di vestiario nei modi e termini indicati nell'art. 2.

Quest'ultima spesa è pure comune a chi ha ottenuto un posto gratuito.

Art. 5.

Sono inoltre conservate nel medesimo R. Istituto di Milano le private fondazioni già esistenti. All'erogazione ed amministrazione delle stesse provvede il Consiglio direttivo a tenore delle disposizioni dei fondatori

Art. 6.

L'età per l'ammissione è fissata per ambo i sessi fra gli anni 7 compiuti e 14 non compiuti, e gli alunni non potranno in ogni caso rimanere nell'Istituto oltre l'età di 22 anni compiuti.

Art. 7.

I posti gratuiti e semigratuiti vengono conferiti dal Ministero della Pubblica Istruzione, sopra proposte del Consiglio direttivo, e previo avviso di concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 8.

Le domande d'ammissione a posto gratuito debbono essere indirizzate al rettore del Convitto presso il R. Istituto dei sordomuti in Milano, dal padre o da chi ne fa le veci, ed essere corredate dei seguenti atti, cioè:

I. Fede di nascita;

II. Certificato medico debitamente vidimato, nel quale sia constatata:

a) La sordità o mutolezza organica del candidato, colla indicazione, se dalla nascita o da quale età, nel quale ultimo caso se ne additerà la causa;

b) la vaccinazione subita colla reale presentazione delle pustole od altrimenti il superato vaiuolo naturale;

c) l'attitudine intellettuale all'istruzione;

d) la buona e robusta costituzione fisica;

III. Certificati municipali di buoni costumi del candidato e constatanti lo stato e le ristrettezze economiche della famiglia, la condizione del padre, la cittadinanza del Regno d'Italia, se i genitori del candidato siano viventi o se sia orfano, e se abbia fratelli o sorelle a pensione gratuita a carico dello Stato, o degli Istituti di pubblica beneficenza;

IV. Attestazioni che provino i servigi eventualmente prestati allo Stato, e gli altri titoli di benemerenza della famiglia;

V. Obbligazioni del padre o di chi ne fa le veci di ritirare l'alunno o l'alunna dopo compiuto il corso degli studi od al verificarsi dei casi previsti dagli articoli 12 e 13, nonchè di corrispondere puntualmente agli oneri derivanti a tutti indistintamente i sordomuti ammessi nel R. Istituto dalla disposizione del 2° alinea dell'art. 2.

Art. 9.

Chi domanda l'ammissione nell'Istituto dei sordomuti appartenenti a famiglie, che non abbiano stabile domicilio in Milano, deve indicare al rettore del Convito una persona nota e benevisa, domiciliata in Milano, a cui possa l'Istituto rivolgersi in ogni caso d'urgenza.

Per tutti i sordomuti che occupano un posto a pagamento o semigratuito si richiede che oltre l'obbligazione del padre o di chi ne fa le veci, altra persona, domiciliata in Milano, nota e benevisa, assuma di rispondere civilmente pel puntuale pagamento della pensione nelle rate stabilite.

Siffatta obbligazione personale può anche essere sostituita da una garanzia reale, data mediante deposito fatto nella cassa dell'Istituto di un titolo del debito pubblico italiano al portatore o di altro valore ammesso per deposito nelle pubbliche casse, rappresentante un capitale corrispondente ad una annualità della pensione dovuta.

Art. 10.

Per l'ammissione ai posti semigratuiti si debbono produrre tutti i documenti indicati dall'articolo 8. Tali documenti sono pure richiesti per l'ammissione ai posti paganti, fatta eccezione pel certificato di ristrettezze economiche.

Art. 11.

I posti paganti disponibili vengono conferiti dal Consiglio direttivo.

Al medesimo spetta pure il conferimento delle pensioni a favore di sordomuti e sordomute da collocarsi presso Istituti destinati ai poveri, di cui al 2° alinea dell'articolo 3.

Art. 12.

Per constatare la verità delle attestazioni prescritte nell'alinea 2° dell'articolo 8, all'ingresso di ciascun alunno, viene ad esso praticata una visita dal medico o dal chirurgo dell'Istituto, in presenza del Direttore didattico e del Rettore del convitto per gli alunni maschi o della Ispettrice per le femmine.

Compiuto l'esame delle condizioni fisiche del sordomuto, nel quale si avrà speciale riguardo allo stato degli organi che servono all'udito, alla vista, alla respirazione ed alla emissione della voce, si determineranno per quanto è possibile le attitudini intellettuali e morali del medesimo, e del risultato delle indagini fatte si stenderà processo verbale, che dovrà inserirsi in apposito registro riservato da conservarsi dal rettore del convitto.

In seguito all'esame, di cui al precedente alinea, potrà essere per deliberazione del Consiglio direttivo rifiutata l'accettazione definitiva dei sordomuti e delle sordomute, che, ad onta degli attestati prodotti, effettivamente risultassero non suscettibili d'istruzione, o affetti da malattie insanabili, o non sordi al punto da escludere la possibilità d'essere istruiti coi metodi ordinari.

Art. 13.

Può il Consiglio direttivo, anche dopo la loro regolare ammissione nell'Istituto, deliberare l'allontanamento degli alunni e delle alunne che, sia per infermità sopraggiunte, sia per più esperimentata conoscenza, fossero giudicati non suscettibili d'istruzione, o affetti da malattie organiche incurabili, o tali da rendere incompatibile la loro convivenza in una comunità, o che commettessero qualche grave insubordinazione o mostrassero un'indole incorreggibile.

CAPITOLO II.

Insegnamenti.

Art. 14.

Nell'Istituto si dà l'istruzione elementare dei due gradi, cioè inferiore e superiore.

L'istruzione elementare del grado inferiore comprende la lettura labiale, il linguaggio articolato, l'insegnamento religioso, la lingua italiana, la lettura, la scrittura, la aritmetica elementare e le nozioni elementari sul sistema metrico.

L'istruzione superiore comprende oltre lo svolgimento delle materie di grado inferiore, le regole della composizione, la calligrafia, la tenuta dei libri, la geografia elementare, l'esposizione dei fatti più notevoli della storia nazionale, le cognizioni delle scienze fisiche e naturali applicabili principalmente agli usi ordinari della vita e i doveri civili.

Alle materie sovraccennate sono aggiunte nel grado superiore i primi elementi di geometria, e secondo le diverse inclinazioni degli alunni e delle alunne, il disegno lineare d'ornato, di paesaggio e di figura, l'intaglio e la plastica, oltre che per le femmine i lavori donneschi.

In progresso di tempo si potranno aggiungere quegli altri insegnamenti artistici che si riconosceranno opportuni.

Art. 15.

Ciascuno dei due corsi inferiore e superiore si divide in due classi, ed ogni classe, in via di regola, si compie in due anni.

Art. 16.

Nelle ore di ricreazione vengono eseguiti gli esercizi ginnastici sotto la direzione di un maestro e previ i concerti col medico dello stabilimento.

Art. 17.

Con apposite discipline interne viene provveduto dal Consiglio direttivo al riparto delle materie d'insegnamento nei diversi anni e nelle diverse classi, ed all'orario, tanto scolastico che disciplinare interno, secondo le diverse stagioni.

CAPITOLO III.

Scuola normale teorico-pratica di pedagogia e metodica speciale.

Art. 18.

Nel R. Istituto ha sede una scuola normale teorico-pratica di pedagogia e metodica speciale per l'istruzione dei sordomuti.

Art. 19.

Nella detta scuola oltre l'insegnamento della pedagogia e metodica s'impartiscono nozioni generali di Anatomia, Fisiologia ed Igiene, con particolare analisi dell'apparato vocale e dell'orecchio, nonchè speciali lezioni circa il modo d'insegnare la religione ai sordomuti.

Art. 20.

Il corso dura due anni corrispondenti a due anni scolastici nell'Istituto. Le lezioni teoriche sono alternate da lezioni pratiche, consistenti in assistenze attive nelle classi ed esercitazioni d'insegnamento. I giorni o l'orario delle lezioni sono determinati al principio d'ogni corso da un manifesto pubblicato dal Consiglio direttivo, sentito il voto del direttore della scuola.

Art. 21.

Apposito regolamento, da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, determinerà le norme per l'ammissione e l'intervento alla detta scuola.

Art. 22.

Sei apprendisti, tre uomini e tre donne, possono essere accolti nel R. Istituto come apprendisti convittori.

Il conferimento dei detti posti dà agli apprendisti il diritto di essere ammessi nella comunità dell'Istituto e di fruirvi gratuitamente dell'alloggio e del vitto durante l'anno scolastico, coll'obbligo di uniformarsi alle disposizioni disciplinari vigenti e di coadiuvare, ove richiesti, l'opera del personale addetto all'Istituto, nella istruzione e nella sorveglianza dei sordomuti.

Tali posti sono conferiti dal Ministero, dietro proposta del Consiglio direttivo, in base ai risultati di pubblico concorso.

Art. 23.

Agli apprendisti, i quali compiuto il corso con un esame scritto ed orale e con esercitazioni pratiche nell'istruzione dei sordomuti, dati innanzi ad una Commissione nominata dal Ministero su proposta del Consiglio direttivo, proveranno di conoscere le materie insegnate nella Scuola e di possedere l'arte di istruire i sordomuti, sarà rilasciato uno speciale diploma d'abilitazione all'insegnamento nelle Scuole e negli Istituti dei sordomuti del Regno.

Art. 24.

Durante la sessione di esami e di prove pratiche, accennate nel precedente articolo possono essere ammessi ai detti esami ed alle dette prove o conseguire lo stesso diploma, anche persone che non abbiano frequentata la scuola, quando provino di essere nelle condizioni previste dal regolamento all'articolo 21, e di avere per un periodo di tempo, non minore di un anno scolastico, utilmente coadiuvato all'istruzione dei sordomuti in un Istituto, nel quale notoriamente si applichi con efficacia il metodo orale.

Art. 25.

Il professore di Pedagogia e Metodica speciale ha la direzione della Scuola, ed ogni due mesi dovrà rassegnare al Consiglio direttivo relazione circa all'andamento della medesima.

Tale ufficio potrà essere affidato sia ad uno degli insegnanti dell'Istituto sia al Rettore del Convitto.

CAPITOLO IV.

Personale dell'Istituto.

Art. 26.

Il Direttore della scuola normale di Pedagogia e Metodica ha la direzione della istruzione impartita nelle classi dell'Istituto, sia del compartimento maschile che del femminile.

Egli quindi assiste agli esami semestrali ed annuali degli alunni; da lui dipende il personale insegnante dell'Istituto, che per sua cura sarà convocato in conferenze periodiche, nelle quali si discuteranno le varie proposte che pel miglioramento dell'istruzione potessero farsi.

Delle deliberazioni prese in tali conferenze si stenderà processo verbale che dal Direttore verrà consegnato in copia colle proprie informazioni ed osservazioni al Consiglio direttivo, per le eventuali dichiarazioni sue.

Art. 27.

Un Rettore sopraintendente al buon andamento morale e disciplinare del Convitto, ne sorveglia la gestione economica e colla cooperazione dell'economo contabile predispone i conti consuntivi e i bilanci preventivi, che nei termini di tempo prescritti presenta al Consiglio direttivo, unendovi un rapporto esplicativo e giustificativo dei risultati ottenuti e degli stanziamenti proposti. Egli ha sotto la propria dipendenza tutto il personale amministrativo, di sorveglianza e di servizio interno addetto all'Istituto e cura l'esatta osservanza di ogni legge e disposizione superiore che lo riguardi.

Art. 28.

Il Rettore ogni mese presenta al Consiglio direttivo una relazione scritta intorno all'andamento disciplinare, sanitario ed economico dell'Istituto.

Egli riceve le domande delle famiglie per l'ammissione degli allievi e delle allieve nell'Istituto sia a pagamento, sia con pensione gratuita o semigratuita, cura che le domande stesse siano corredate dai necessari documenti, e assunte le opportune informazioni le trasmette al Consiglio direttivo unendovi il proprio voto motivato.

Accoglie gli alunni e le alunne al loro ingresso nell'Istituto, corrisponde colle loro famiglie dando notizia circa alla loro salute, ai loro diporti e ai loro progressi, rigorosamente tenendosi, per quest'ultima parte alle informazioni che gli saranno date dal Direttore didattico.

Art. 29.

L'insegnamento nell'istituto è affidato:

A un catechista incaricato dell'istruzione religiosa, sia nel compartimento maschile che femminile;

A quattro maestri per le quattro classi maschili;

A quattro maestre per le quattro classi femminili;

A una maestra di lavori donneschi;

A un maestro di disegno e plastica;

A un maestro d'intaglio;

A un maestro di calligrafia;

A un maestro di ginnastica.

Art. 30.

La sorveglianza degli alunni e delle alunne nell'istituto è affidata:

A una ispettrice pel compartimento femminile, che dovrà compenetrare in sè anche l'ufficio di maestra di lavoro;

A cinque assistenti pel compartimento maschile;

A quattro maestre e a due assistenti per le classi femminili.

Art. 31.

Il catechista oltre all'insegnamento nella scuola normale, di cui all'art. 19 e nelle classi, di cui all'art. 29, avrà l'ufficio di direttore spirituale della Comunità e a lui saranno commesse le funzioni di culto e la conservazione degli arredi sacri nella chiesa privata del R. Istituto.

Art. 32.

Un economo contabile, sotto la dipendenza del Rettore è incaricato di tutta l'economia interna dello Istituto, custodisce la cassa, tiene in corrente la contabilità e le registrazioni, vigila sull'esatto adempimento dei contratti da parte dei fornitori, cura l'esazioni alle rispettive scadenze, non tollerando arretrati, ed eseguisce i pagamenti.

Egli presta cauzione per l'importo di L. 5000.

Art. 33.

Il servizio sanitario dell'Istituto è disimpegnato da un medico, da un chirurgo e da un dentista.

La scelta di essi è fatta dal Consiglio direttivo dietro proposta del rettore del Convitto e comunicata al Ministero.

Art. 34.

I suddetti tre ufficiali, in caso di giustificato impedimento o malattia, hanno il dovere di farsi supplire a proprie spese da altro esercente, che sia benviso al Consiglio direttivo.

Art. 35.

Nella tabella annessa al presente statuto sono determinati gli stipendi e gli emolumenti in natura di ognuno dei funzionari nominati in questo capitolo. Ciascuno di essi ha diritto a una pensione di riposo a norma delle discipline vigenti pel personale della pubblica istuzione secondaria. Tutti altresì, meno i tre ufficiali di cui parla l'art. 33 hanno diritto all'aumento del quinto ogni decennio sugli onorari in danaro indicati nella suddetta tabella.

Art. 36.

Con separato decreto Reale saranno stabiliti gli onorari, che al personale, a cui è affidato l'insegnamento nella scuola normale e la direzione della medesima, in corrisponsione dell'opera speciale per tale titolo prestata, verrà assegnato.

Art. 37.

All'Istituto è addetto tutto l'occorrente personale di servizio subalterno.

Art. 38.

Il direttore della scuola normale, ed il rettore del Convitto sono nominati dal Re.

Il catechista, il professore di anatomia, fisiologia e igiene, la ispettrice, i maestri e le maestre sono nominati dal Ministro dell'Istruzione Pubblica sopra proposta del Consiglio direttivo.

Gli assistenti d'ambo i sessi sono di nomina del Consiglio direttivo, sopra proposta del rettore del Convitto, e fatti conoscere al Ministero.

Art. 39.

Il catechista, i maestri e le maestre di classe debbono possedere la regolare abilitazione all' insegnamento dei sordomuti.

Possono essere incaricati delle funzioni di assistente anche persone che non siano in possesso di tale abilitazione, quando dichiarino di volerla conseguire, e siano nelle condizioni richieste per essere ammessi come apprendisti nella scuola normale annessa al R. Istituto e come tali si iscrivano.

In tale ipotesi possono essere confermati nell' ufficio con nomina definitiva, soltanto nel caso che effettivamente il diploma di abilitazione venga conseguito.

Art. 40.

L' ispettrice come maestra di lavoro e per quanto riguarda le sue comunicazioni colle allieve e il metodo a seguire per accrescere sempre più le nozioni delle medesime, deve attenersi alle istruzioni del direttore didattico; come preposta al compartimento femminile dipende dal rettore del Convitto.

Ugualmente le maestre pel loro servizio di sorveglianza delle alunne fuori di scuola dipendono dal rettore del Convitto.

Gli assistenti e le assistenti durante le loro prestazioni in iscuola, come coadiutori o coadiatrici dei maestri o delle maestre, cui sono stati eventualmente addetti, dipendono dal direttore didattico. Per l'opera loro come sorveglianti fuori di scuola dipendono, quelli dal rettore dal Convitto esclusivamente, queste dal rettore medesimo, rappresentato dall'ispettrice nel compartimento femminile.

Il personale inserviente addetto all'Istituto dipende dal rettore del Convitto, che avrà cura di porre a disposizione del direttore didattico quella parte del medesimo, che potesse all'uopo essere richiesta.

Art. 41.

Il rettore del Convitto nel dare le opportune istruzioni al personale addetto all'Istituto, e specialmente all'ispettrice, alle maestre e agli assistenti dei due compartimenti, per quanto riguarda la disciplina interna e il contegno del personale verso gli allievi e le allieve, deve conformarsi alle norme generali concordate col direttore didattico nell'intento che anche la vita interna dell'Istituto cooperi colla scuola allo scopo di famigliarizzare il sordo-muto coll'uso della viva parola e accrescerne con metodo razionale le utili cognizioni. Da parte sua il direttore didattico deve esigere dal personale da lui dipendente la rigorosa osservanza delle disposizioni disciplinari vigenti nell'Istituto, e nel regolare il servizio delle scuole, soprattutto per quanto riguarda la cooperazione degli assistenti, come altresì nel dare le opportune istruzioni ai maestri circa alla vigilanza loro sul contegno dei singoli alunni e alle esortazioni a farsi ai medesimi, terrà conto delle informazioni e raccomandazioni che gli dirigerà il rettore del Convitto, al fine di meglio garantire il buon andamento morale e disciplinare del medesimo.

Art. 42.

Le proposte per l'orario delle scuole spettano al direttore didattico, che prima di presentarle al Consiglio direttivo le comunicherà al rettore del Convitto per le eventuali osservazioni sue sotto il rapporto disciplinare ed igienico.

L'orario interno dell'Istituto sarà proposto dal rettore del Convitto, che dovrà prima notificarlo al direttore didattico per le eventuali osservazioni di carattere didattico.

Art. 43.

Quando si verificassero casi non previsti dal presente statuto, nè dai regolamenti, di cui all'articolo 50, ed apparisse dubbia la competenza sia del direttore didattico, sia del rettore del Convitto, o insorgessero conflitti di attribuzioni fra i due detti funzionari, sarà la questione definita o risolta inappellabilmente dal Consiglio direttivo, il quale dovrà immediatamente dar notizia al Ministero della decisione presa.

CAPITOLO V.

Consiglio Direttivo.

Art. 44.

Per vegliare all'andamento morale didattico ed economico dell'Istituto e annessa scuola normale, è costituito un Consiglio direttivo, dal quale dipenderà tutto il personale addetto all'Istituto e alla scuola e il cui ufficio sarà:

I. Di esaminare le domande per le ammissioni all'Istituto e proporre al Ministero della Pubblica Istruzione le nomine ai posti gratuiti e semigratuiti di Stato e fare esso stesso le nomine ai posti paganti, non meno che provvedere al conferimento delle pensioni negli Istituti pei poveri;

II. Di esaminare le domande di iscrizione ai posti di apprendista presso la scuola normale e particolarmente quelle degli aspiranti al posto di apprendista-convittore, e proporre al Ministero il conferimento di detti posti;

III. Di rivedere i bilanci preventivo e consuntivo e presentarli nei tempi prescritti colle occorrenti osservazioni e proposizioni alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione;

IV. Di vegliare alla regolare tenuta delle conferenze, di cui allo art. 26, di designare speciali argomenti da trattarvisi e di assistervi esso medesimo, col mezzo di uno o più dei suoi membri;

V. Di curare che una volta ogni due mesi il direttore della scuola normale e il direttore didattico e una volta al mese il rettore del Convitto presentino rapporto sull'andamento della scuola dello Istituto e sui fatti degni di osservazione, o che possono esigere speciali provvedimenti;

VI. Di vegliare a che vengano esattamente eseguite le prescrizioni del presente statuto e dei regolamenti relativi;

VII. Di impartire tutti quei provvedimenti che fossero di urgenza, salvo di farne rapporto al Ministero dell'Istruzione Pubblica per tutto ciò che fosse di attribuzione di quest'ultimo.

Art. 45.

Il Consiglio direttivo è costituito di cinque membri, l'uno dei quali è sempre il R. Provveditore agli studi per la provincia di Milano. Gli altri componenti il Consiglio vengono eletti: uno dal Consiglio provinciale di Milano, uno dal Consiglio comunale di Milano, e i rimanenti a libera scelta dal Ministero della Pubblica Istruzione. Durano in carica quattro anni, si rinnovano per quarto ogni anno e sono rieleggibili.

Quel consigliere, che fosse nominato in sostituzione di uno uscito dal Consiglio anzi tempo, dura in carica per quel tempo pel quale avrebbe dovuto durare il suo antecessore.

Art. 46.

Il Ministro della Pubblica Istruzione nomina annualmente il presidente ed il vice-presidente del Consiglio fra i cinque membri di cui è composto.

Art. 47.

L'ufficio del Consiglio direttivo è gratuito.

Nel disimpegno delle sue attribuzioni esso è assistito da un segretario, cui sono affidati la redazione dei verbali del Consiglio, la conservazione dell'archivio, tutto il servizio della corrispondenza e quegli altri uffici che al Consiglio piacesse di commettergli.

Art. 48.

La nomina del segretario spetta al Consiglio direttivo.

Art. 49.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al mese, ed ogni volta che occorra, dietro convocazione del presidente, od in sua assenza dal vice-presidente.

Art. 50.

Con regolamenti ed istruzioni particolari si determineranno più specificatamente le facoltà del Consiglio direttivo, le attribuzione del Direttore della Scuola normale, e direttore didattico, del Rettore, del Convitto, del Catechista, degli insegnanti, dei sanitari, e si provvederà altresì intorno alla disciplina interna, al regime dietetico, al vestiario ed a quant'altro concerne l'Amministrazione economica dell'Istituto.

Disposizione transitoria.

Art. 51.

In via transitoria nel luglio del 1892 si terrà una sessione straordinaria di esami per quegli aspiranti alla patente di abilitazione allo insegnamento, che prima del 20 giugno presenteranno relativa domanda.

L'ammissione ai detti esami, il numero e l'estensione delle materie sulle quali dovranno versare, saranno determinati dalle stesse norme usate negli anni precedenti, quando la Scuola di metodo al R. Istituto era limitata a un solo anno di corso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Pubblica Istruzione
VILLARI.

RUOLO ORGANICO del personale addetto al R. Istituto dei Sordomuti di Milano.

N.° organico	GRADO	STIPENDIO individuale	STIPENDIO complessivo	EMOLUMENTO IN NATURA (Alloggio, combustibile e lume)	ANNOTAZIONI
1	Rettore	—	3600	Alloggio, combustibile e lume.	
1	Catechista	—	2300	Id.	
2	Maestri delle classi superiori maschili	2200	4400		
2	Id. id. inferiori id.	2000	4000		
1	Maestro di disegno e plastica	—	1200		
1	Id. di ginnastica	—	600		
1	Id. di calligrafia	—	450		Col diritto all'aumento del $^1/_5$ sul soldo in denaro ogni decennio.
1	Id di intaglio	—	400		
1	Assistente sotto-maestro	—	1800	Alloggio e vitto.	
2	Assistenti	1500	3000	Id.	
2	Id.	1400	2800	Id.	
1	Ispettrice e maestra di lavoro	—	1600	Id.	
4	Maestre per le classi femminili	1500	6000	Id.	
2	Assistenti id. id.	1100	2200	Id.	
1	Economo contabile	—	2500		
1	Medico	—	400		
1	Chirurgo	—	200		
1	Dentista	—	150		
1	Segretario del Consiglio Direttivo	—	500		
—	Personale di servizio	—	3000		
	Totale . . . L.		41100		

N. B. Gli Ufficiali che hanno diritto all'alloggio, combustibile e lume verseranno nelle Casse dello Stato 600 lire e coloro che hanno diritto all'alloggio e vitto 800 lire.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Pubblica Istruzione: VILLARI.

Il Num. **CCCCXLV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto;*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Seniga (Brescia) relative al concentramento nella Congregazione stessa delle seguenti istituzioni di beneficenza cioè:

1. Legato Bellandi, avente scopo elemosiniero, amministrato dalla locale fabbriceria;
2. Legato Maggi-Via, amministrato dalla Congrega di carità apostolica di Brescia ed avente scopo elemosiniero;
3. Legato Barbieri, amministrato dal parroco e dalla Giunta municipale sotto la presidenza del Sindaco ed avente scopo elemosiniero;
4. Pio Istituto Ferrante, che ha scopo elemosiniero e dotale, ed è ora amministrato dal signor Achille Barbieri;

Veduto il parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa di Brescia;

Veduta la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione delle Opere pie Bellandi, Maggi-Via, Barbieri e Ferrante, è concentrata nella Congregazione di carità di Seniga.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **CCCCXLVI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Campello Monti (Novara), relative al concentramento del legato Tensi, ora amministrato dal comune ed avente scopo di vestire fanciulli bisognosi;

Veduto il parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa di Novara;

Veduta la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del suddetto legato elemosiniero Tensi è concentrata nella Congregazione di carità di Campello Monti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il N. **CCCCXLVII** *(parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione della Congregazione di carità di Cigliè (Cuneo) proponente il concentramento nella propria gestione del legato già annesso al soppresso beneficio dei santi Dalmazzo e Benedetto avente scopo elemosiniero, ora adempiuto dal comune dietro pagamento di annue lire 130 fatto dal Fondo pel culto;

Veduta la deliberazione emessa in proposito dal Consiglio comunale;

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa di Cuneo, favorevole al concentramento;

Veduta la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del legato di beneficenza, già annesso al soppresso beneficio dei santi Dalmazzo e Benedetto, è concentrata nella Congregazione di carità di Cigliè.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il N. **CCCCXLVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Arsiero (Vicenza), relative al concentramento nella Congregazione stessa della pia Opera Meneghini, avente scopo elemosiniero, ora amministrato dal parroco e dalla fabbriceria della chiesa di San Michele Arcangelo in Arsiero;

Veduto il parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa di Vicenza;

Veduta la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della pia Opera Meneghini è concentrata nella Congregazione di carità di Arsiero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **CCCCXLIX** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Pompiano (Brescia), relative al concentramento nella Congregazione stessa dei legati elemosinieri Berlucchi e Griffoni, amministrati il primo dal parroco, dal sindaco e da una terza persona eletta dai primi due, il secondo dalla locale fabbriceria;

Veduto il parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa di Brescia;

Veduta la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dei legati Berlucchi e Griffoni è concentrata nella Congregazione di carità di Pompiano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **CCCCL** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Brescello, relative al concentramento nella Congregazione stessa del legato Torello, avente scopo dotale, ora amministrata dal parroco « pro tempore » di Brescello;

Veduto il parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa di Reggio nell'Emilia.

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972.

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del legato Torello è concentrata nella Congregazione di carità di Brescello.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **CCCCLI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni con le quali la Congregazione di carità ed il Consiglio comunale di Lama dei Peligni (Chieti), proposero il concentramento del Monte frumentario nella locale Congregazione di carità;

Veduta la deliberazione favorevole della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consig'io dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del Monte frumentario del comune di Lama dei Peligni, in provincia di Chieti, è concentrata nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **CCCCLII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione con la quale la Congregazione di carità di Sannazzaro dei Burgondi, in provincia di Pavia, chiese il concentramento della Opera pia elemosiniera Labò, esistente in detto comune;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta provinciale amministrativa, favorevoli a tale proposta;

Veduta la legge 17 luglio 1890;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Opera pia Labò esistente nel comune di Sannazzaro dei Burgondi (Pavia), è concentrata nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **CCCCLIII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 11 settembre 1891 della Congregazione di carità e 25 febbraio 1892 del Consiglio comunale di Paderno Dugnano (Milano), colle quali si propone il concentramento nella Congregazione stessa delle seguenti istituzioni di beneficenza:

Verga Pietro Luigi, Dugnani cardinale Antonio, Dugnani monsignor Giuseppe e Nicolini avvocato Pietro, attualmente amministrate dalla Congregazione di carità di Milano;

Corridori nobile Girolamo, per partorienti, Corridori nob. Girolamo pei convalescenti, Uboldi Ambrogio e Bossi Riboldi, amministrate dai successori dei rispettivi fondatori;

Bossi canonico Francesco, amministrata dall'Ospedale Maggiore di Milano;

Perego Vittore, Ghelfi Ambrogio e Cesati Giovanni Battista, quest'ultima per la sola parte che concerne la beneficenza, amministrate dal parroco locale;

Vista la relativa deliberazione 12 maggio prossimo passato della Giunta provinciale amministrativa di Milano;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato decretiamo:

Sono concentrate nella Congregazione di carità di Paderno Dugnano le Opere pie denominate Verga Pietro Luigi, Dugnani cardinale Antonio, Dugnani monsignor Giuseppe, Nicolini avvocato Pietro, Corridori nobile Girolamo per le partorienti, Corridori nob. Girolamo pei convalescenti, Uboldi Ambrogio, Bossi Riboldi, Bossi canonico Francesco, Perego Vittore, Ghelfi Ambrogio e Cesati Giovanni Battista, quest'ultima per la sola parte concernente la beneficenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **CCCCLIV** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione con la quale la Congregazione di carità di S. Michele in Teverina (Roma), propose di riunire il patrimonio del Monte di pietà a quello del Monte frumentario, da essa stessa amministrati;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta provinciale amministrativa favorevoli alla detta proposta;

Vista la legge 17 luglio 1890;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il patrimonio del Monte di pietà di S. Michele in Teverina (Roma) è invertito a favore del Monte frumentario dello stesso comune.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **CCCCLV** *(parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il nuovo statuto organico dell'Ospedale dei SS. Filippo e Giorgio di Valduggia (Novara), proposto alla Nostra approvazione dall'Amministrazione del pio Istituto a termini degli articoli 67 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, del 17 luglio 1890 n. 6972 e 138 del relativo regolamento, per essere sostituito a quello approvato con Nostro decreto 24 aprile 1873;
Viste le deliberazioni 19 settembre 1891, del Consiglio comunale di Valduggia, 4 e 27 aprile p. p. dell'Amministrazione del pio Istituto e della Giunta provinciale amministrativa di Novara;
Visti la citata legge, ed il relativo regolamento 5 febbraio 1891;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato il nuovo statuto organico dell'Ospedale dei SS. Filippo e Giorgio di Valduggia, in data 4 aprile 1892, composto di 26 articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **CCCCLVII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862 n. 680;
Visto il R. decreto 4 maggio 1890 n. 3759 (serie 3ª, parte supplementare);
Vista la deliberazione delle Camera di commerco di Genova, in data 15 giugno 1892;
Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la elezione dei componenti la Camera di commercio ed arti di Genova, i comuni di Arenzano, Prà, Busalla e Quinto al Mare sono distaccati dalle rispettive sezioni elettorali di Voltri, Ronco Scrivia e Nervi, e costituiranno altrettante nuove sezioni elettorali commerciali autonome.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 1892.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Num. **CCCCLVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862 n. 680;
Visto il R. decreto 1º agosto 1885 n. 1815 (serie 3ª, parte supplementare);
Vista la deliberazione presa dalla Camera di commercio ed arti di Torino nell'adunanza del 29 aprile 1892;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Torino sono riordinate e stabilite in conformità alla tabella qui annessa, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 1892.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

TABELLA delle sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Torino annessa al R. Decreto 3 luglio 1892 n. CCCCLVIII (parte supplementare).

Num. d'ordine	SEDE DI CIASCUNA SEZIONE	COMUNI COMPONENTI CIASCUNA SEZIONE
1	Abbadia Alpina	Abbadia Alpina.
2	Agliè	Agliè — Bairo — Ozegna — S. Martino Canavese — Torre di Bairo — Vialfrè.
3	Albano Vercellese	Albano Vercellese — Greggio — Oldenico — Villarboit.
4	Almese	Almese — Rivera — Rubiana — Villar Dora.
5	Andezeno	Andezeno — Arignano — Avuglione e Vernone — Marentino — Mombello Torinese — Montaldo Torinese — Moriondo Torinese — Pavarolo.
6	Andorno Cacciorna	Andorno Cacciorna — Miagliano — S. Giuseppe di Casto.
7	Aosta	Aosta — Allain — Bionaz — Brissogne — Charvensod — Douves — Etroubles — Gignod — Gressan — Jovençan — Nus — Ollomont — Oyace — Pollein — Quart — Roysan — Saint-Christophe — Saint-Marcel — Saint-Oyen — Saint-Rhémy — Valpelline.
8	Arboro	Arboro — Cascine S. Giacomo.
9	Arona	Arona — Invorio Inferiore — Invorio Superiore — Mercurago — Montrigiasco — Oleggio Castello — Paruzzaro.
10	Asigliano	Asigliano — Costanzana.
11	Avigliana	Avigliana — Buttigliera Alta — Reano — Sant'Ambrogio — Trana.
12	Azeglio	Azeglio — Albiano d'Ivrea — Caravino — Palazzo Canavese — Piverone — Settimo Rottaro — Tina.
13	Bannio	Bannio — Anzino — Calasca — Castiglione d'Ossola — Ceppo Morelli — Cimamulera — Macugnaga Vanzone con S. Carlo.
14	Barbania	Barbania — Front — Vauda di Front.
15	Bardonnecchia	Bardonnecchia — Melezet — Millaures — Rochemolles.
16	Baveno	Baveno — Chignolo Verbano.
17	Beinasco	Beinasco.
18	Biandrate	Biandrate — Casalbeltrame — Casaleggio Novarese — Mandello Vitta — Recetto — Sannazzaro Sesia — Vicolungo.
19	Bianzè	Bianzè.
20	Bibiana	Bibiana — Fenile.
21	Biella	Biella — Ponderano.
22	Bioglio	Bioglio — Piatto — Vallanzengo — Valle San Nicolao.
23	Borgo d'Ale	Borgo d'Ale — Alice Castello.
24	Borgofranco	Borgofranco — Andrate — Montaldo Dora — Quassolo.
25	Borgomanero	Borgomanero — Boca — Cressa — Cureggio — Fontanetto d'Agogna — Gattico — Maggiora — Vergano Novarese.
26	Borgo Masino	Borgo Masino — Cossano Canavese — Maglione — Masino — Vestignè.
27	Borgosesia	Borgosesia — Agnone — Aranco — Cellio — Doccio — Foresta — Isolella — Valduggia.
28	Borgoticino	Borgoticino — Agrate Conturbia — Bogogno — Castelletto Ticino — Comignago — Divignano — Pombia — Varallo Pombia — Veruno.
29	Borgovercelli	Borgovercelli — Casalino — Casavolone — Granozzo con Monticello — Villata — Vinzaglio.
30	Bricherasio	Bricherasio — Garzigliana — Osasco.
31	Brusasco	Brusasco — Brozolo — Marcorengo — Verrua Savoia
32	Brusnengo	Brusnengo — Castelletto Villa — Curino.
33	Buriasco	Buriasco — Macello.
34	Buronzo	Buronzo — Balocco e Bastia — Formigliana — Gifflenga.
35	Bussoleno	Bussoleno — Bruzolo — Chianoc — Foresto di Susa — Mattie — San Didero — San Giorgio.
36	Caluso	Caluso — Barone — Candia Canavese — Mazzè — Orio Canavese — Villaregia.
37	Camandona	Camandona — Callabiana — Veglio.
38	Cambiano	Cambiano.
39	Campiglia Cervo	Campiglia Cervo — Piedicavallo — Quittengo — San Paolo Cervo.
40	Candela	Candela — Benno — Castellengo — Gaglianico — Massazza — Mattalciata — Sandigliano — Verrone — Villanova Biellese.
41	Cannobio	Cannobio — Cannero — Cavaglio San Donnino — Cursolo — Falmenta — Gurro — Orasso — Sant'Agata sopra Cannobio — San Bartolomeo Valmara — Spoccia — Traffiume — Trarego — Viggiona.
42	Caresana	Caresana — Motta de' Conti.
43	Carignano	Carignano — La Loggia — Piobesi — Vinovo.
44	Carmagnola	Carmagnola — Villastellone.
45	Carpignano Sesia	Carpignano Sesia — Briona — Castellazzo Novarese — Fara Novarese — Landiona — Sillavengo
46	Casalborgone	Casalborgone — San Sebastiano da Po.
47	Casale Corte Cerro	Casale Corte Cerro — Crana con Gattugno.
48	Caselle	Caselle — Borgaro.
49	Castellamonte	Castellamonte — Baldissero Canavese — Campo Canavese — Cintano — Colleretto Castelnuovo — Muriaglio — Sale Castelnuovo — Villa Castelnuovo.
50	Cavaglià	Cavaglià — Dorzano.
51	Cavagnolo	Cavagnolo.
52	Cavour	Cavour — Campiglione.
53	Ceres	Ceres — Ala di Stura — Balme — Bonzo — Cantoira — Chialamberto — Forno Alpi Graie — Groscavallo — Mezzenile — Mondrone — Pessinetto.
54	Cesana Torinese	Cesana Torinese — Bousson — Champlas du Col — Clavières — Desertes — Fenils — Mollières Sauze di Cesana — Solomiac — Thures.

Num. d'ordine	SEDE DI CIASCUNA SEZIONE	COMUNI COMPONENTI CIASCUNA SEZIONE
55	Châtillon	Châtillon — Antey St-André — Chambave — Chamois — Fenis — La Magdelaine — Pontey St-Denis — Torgon — Valtournanche — Verrayes.
56	Chiavazza	Chiavazza.
57	Chieri	Chieri — Baldissero — Pino Torinese.
58	Chivasso	Chivasso — Brandizzo — Castagneto.
59	Cigliano	Cigliano — Moncrivello.
60	Cirié	Ciriè — San Carlo.
61	Coggiola	Coggiola — Pray.
62	Condove	Condove — Borgone — Chiavrie — Chiusa S. Michele — Frassinere — Mocchie — S. Antonino di Susa — Vayes — Villarfocchiardo.
63	Corio	Corio — Rocca Canavese.
64	Cossato	Cossato — Ceretto Castello — Castelletto Cervo — Quaregna — Valdengo — Vigliano Biellese.
65	Cossila	Cossila.
66	Crescentino	Crescentino — Fontanetto da Po — Lamporo.
67	Crevacuore	Crevacuore — Ailoche — Caprile — Flecchia — Guardabosone — Pianceri — Postua — Sostegno.
68	Crodo	Crodo — Agaro — Baceno e Croveo — Cravegna — Formazza — Mozzio — Premia — Salecchio — Vagna — Viceno.
69	Cumiana	Cumiana — Cantalupa — Tavernette.
70	Cuorgnè	Cuorgnè — Borgiallo — Chianischio — Chiesanuova — Prascorsano — Pratiglione — Priacco — Salto — S. Colombano Belmonte.
71	Desana	Desana — Lignana — Tricerro.
72	Domodossola	Domodossola — Antrona Piana — Beura — Bognanco Dentro — Bognanco Fuori — Caddo — Cardezza — Crevola d'Ossola — Masera — Monte Crestese — Monte Ossolano — Montè Scheno — Pallanzeno — Piedimulera — Preglia — Schieranco — Seppiana — Tappia — Trontano — Viganella — Villa d'Ossola.
73	Donnaz	Donnaz — Bard — Champorcher — Fontainemore — Gressoney la Trinité — Gressoney St. Jean — Hône — Issime — Lillianes — Perloz — Pont-Bozet — Pont St. Martin.
74	Fenestrelle	Fenestrelle — Usseaux.
75	Fiano	Fiano — Cafasse — Givoletto — La Cassa — Monastrerolo Torinese — Robassomero — Valio Torinese — Varisella.
76	Fobello	Fobello — Campello Monti — Cervatto — Rimella.
77	Foglizzo	Foglizzo.
78	Galliate	Galliate — Cameri.
79	Gassino	Gassino — Bussolino — Castiglione Torinese — Rivalba — S. Raffaele e Cimena.
80	Gattinara	Gattinara — Lozzolo.
81	Ghemme	Ghemme — Sizzano.
82	Giaveno	Giaveno — Coazze — Valgioie.
83	Gozzano	Gozzano — Anzate — Bolzano Novarese — Briga — Bugnate — Gargallo — Pogno — Soriso.
84	Graglia Biellese	Graglia Biellese — Donato — Muzzano — Netro.
85	Grugliasco	Grugliasco.
86	Intra	Intra — Arizzano — Aurano — Bee — Cambiasca — Caprezzo — Carciago — Esio — Ghiffa — Intragna — Oggebbio — Premeno — Trobaso — Vignone — Zoverallo.
87	Ivrea	Ivrea — Banchette — Bollengo — Burolo — Chiaverano — Salerano Canavese.
88	Lanzo	Lanzo — Balangero — Coassolo — Germagnano — Monastero di Lanzo — Traves.
89	Lenta	Lenta — Ghislarengo — Rossenda.
90	Lesa	Lesa — Belgirate — Brovello — Calogna — Comnago — Graglia Piana — Massino.
91	Lessolo	Lessolo — Baio — Fiorano Canavese.
92	Lessona	Lessona.
93	Leynì	Leynì.
94	Livorno Piemonte	Livorno Piemonte.
95	Locana	Locana — Ceresole Reale — Noasca.
96	Luserna S. Giovanni	Luserna S. Giovanni — Lusernetta — Rorà.
97	Masserano	Masserano.
98	Meina	Meina — Colazza — Corciago — Dagnente — Fosseno — Ghevio — Nebbiuno — Pisano — Sovazza — Tapigliano.
99	Mezzana Mortigliengo	Mezzana Mortigliengo — Casapinta — Crosa — Soprana.
100	Momo	Momo — Agnellengo — Alzate con Linduno — Barengo — Caltignaga — Cavaglietto — Cavaglio d'Agogna — Suno — Vaprio d'Agogna.
101	Moncalieri	Moncalieri — Revigliasco.
102	Mongrando	Mongrando — Borriana — Sala Biellese — Torazzo — Zubiena.
103	Montanaro	Montanaro.
104	Monteu da Po	Monteu da Po — Lauriano — Piazzo.
105	Morgex	Morgex — Courmayeur — La Salle — La Thuille — Prè Saint-Didier.
106	Mosso S. Maria	Mosso S. Maria — Pistolesa — Valle Superiore Mosso.
107	Nibbiola	Nibbiola — Garbagna Novarese — Terdobbiate.
108	Nichelino	Nichelino — Candiolo.
109	Nole	Nole — Grosso — Mathi — Villanova Canavese.
110	None	None — Airasca — Castagnole Piemonte — Volvera.
111	Novara	Novara — S. Pietro Mosezzo.
112	Occhieppo Inferiore	Occhieppo Inferiore — Cambuzzano — Occhieppo Superiore.
113	Oleggio	Oleggio — Bellinzago Novarese — Marano Ticino — Mezzomerico.

Num. d'ordine	SEDE DI CIASCUNA SEZIONE	COMUNI COMPONENTI CIASCUNA SEZIONE
114	Omegna	Omegna — Agrana — Cireggio — Crusinallo — Fornero — Forno — Germagno — Loreglia — Luzzogno — Massiola — Quarna (sopra) — Quarna (sotto) — Sambughetto.
115	Orbassano	Orbassano — Bruino — Sangano
116	Ornavasso	Ornavasso — Anzola d'Ossola — Cuzzago — Mergozzo — Miggiandone.
117	Orta	Orta — Ameno — Armeno — Coiromonte — Isola San Giulio — Miasino — Pettenasco.
118	Oulx	Oulx — Beaulard — Salbertrand — Sauze d'Oulx — Savoulx.
119	Pallanza	Pallanza — Bieno — Cavandone — Cossogno — Miazzina — Rovegro — Santino — Suna — Unghio.
120	Pancalieri	Pancalieri — Lombriasco.
121	Pavone Canavese	Pavone Canavese — Colleretto Parella — Loranzè — Parella — Quagliuzzo — Samone — Strambinello.
122	Pella	Pella — Arola — Artò — Boletto — Cesara — Nonio — S. Maurizio d'Opaglio.
123	Perosa Argentina	Perosa Argentina — Inverso Pinasca — Meano — Pinasca — Pomaretto — Villar Perosa.
124	Perrero	Perrero — Bovile — Chiabrano — Faetto — Maniglia — Masello — Prali — Riclaretto — Salza di Pinerolo — S. Martino di Perrero — Traverse.
125	Pettinengo	Pettinengo — Ronco Biellese — Selve Marcone — Ternengo — Zumaglia.
126	Pezzana	Pezzana — Prarolo.
127	Pianezza	Pianezza — Alpignano — Casellette — Collegno — Val della Torre.
128	Pinerolo	Pinerolo — Frossasco — Piscina — Roletto — S. Pietro Val Lemina.
129	Piossasco	Piossasco.
130	Poirino	Poirino — Isolabella — Pralormo.
131	Pont Canavese	Pont Canavese — Alpette — Campiglia Soana — Frassinetto — Ingria — Ribordone — Ronco Canavese — Sparone — Valprato.
132	Pragelato	Pragelato.
133	Riva di Chieri	Riva di Chieri
134	Rivalta Torinese	Rivalta Torinese.
135	Rivara	Rivara — Busano — Camagna Torinese — Forno di Rivara — Levone.
136	Rivarolo Canavese	Rivarolo Canavese — Favria — Feletto — Oglianico.
137	Rivoli	Rivoli — Rosta — Villarbasse.
138	Roasio	Roasio — Villa del Bosco.
139	Romagnano Sesia	Romagnano Sesia — Ara — Cavallirio — Grignasco — Prato Sesia.
140	Romentino	Romentino.
141	Ronsecco	Ronsecco.
142	Roure	Roure — Mentoulles.
143	Sagliano Micca	Sagliano Micca — Tavigliano.
144	Saint-Vincent	Saint-Vincent — Emarese — Montjovet.
145	Salasco	Salasco — Sali Vercellese.
146	Saluggia	Saluggia.
147	Salussola	Salussola — Cerrione — Magnano — Zimone.
148	S. Benigno	S. Benigno — Bosconero
149	S. Germano Canavese	S. Germano Canavese — Inverso Porte — Pramollo.
150	S. Germano Vercellese	S. Germano Vercellese — Crova — Viancino.
151	S. Giorgio Canavese	S. Giorgio Canavese — Ciconio — Cuceglio — Lusigliè — Montalenghe — S. Giusto Canavese.
152	S. Maurizio Canavese	S. Maurizio Canavese — S. Francesco
153	S. Mauro	S. Mauro.
154	S. Secondo di Pinerolo	S. Secondo di Pinerolo — Prarostino — Roccapiatta.
155	S.ª Maria Maggiore	Santa Maria Maggiore e Grana — Albogno — Buttogno — Coimo — Craveggia — Dissimo — Druogno — Finero — Folsogno — Malesco — Olgia — Rè — Toceno — Villette — Vocogno — Zornasco.
156	Santena	Santena.
157	Santhià	Santhià — Carisio.
158	Sciolze	Sciolze — Bardassano — Cinzano.
159	Scopa	Scopa — Balmuccia — Boccioleto — Carcoforo — Rima S. Giuseppe — Rimasco — Rossa.
160	Scopello	Scopello — Alagna Valsesia — Campertogno — Mollia — Pila — Piode — Rassa — Riva Valdobbia.
161	Serravalle Sesia	Serravalle Sesia — Bornate — Piane Sesia — Vintebbio.
162	Settimo Torinese	Settimo Torinese.
163	Settimo Vittone	Settimo Vittone — Carema — Cesnola — Montestrutto — Nomaglio — Quincinetto — Tavagnasco.
164	Sordevolo	Sordevolo — Pollone
165	Strambino	Strambino — Mercenasco — Perosa Canavese — Romano Canavese — Scarmagno — Vische.
166	Stresa	Stresa — Brisino — Carpugnino — Gignese — Magognino — Nocco — Stroppino — Vezzo.
167	Strona	Strona.
168	Stroppiana	Stroppiana — Pertengo — Rive.
169	Susa	Susa — Chiomonte — Exilles — Ferrera Cenisio — Giaglione — Gravere — Meana — Mompantero — Novalesa — Venaus.
170	Tollegno	Tollegno — Pralungo.
171	Torino	Torino.
172	Torre Pellice	Torre Pellice — Angrogna — Bobbio Pellice — Villar Pellice.
173	Trecate	Trecate — Cerano — Sozzago.
174	Trino	Trino — Palazzolo Vercellese.
175	Trivero	Trivero — Portula.
176	Trofarello	Trofarello — Pecetto Torinese.
177	Tronzano Vercellese	Tronzano Vercellese.
178	Valle Inferiore Mosso	Valle Inferiore Mosso — Croce Mosso.

Num. d'ordine	SEDE DI CIASCUNA SEZIONE	COMUNI COMPONENTI CIASCUNA SEZIONE
179	Valperga	Valperga — Pertusio — Salassa — S. Ponzo.
180	Varallo	Varallo — Breia — Camasco — Cervarolo — Civiasco — Cravagliana — Crevola — Sesia — Locarno — Morca — Morondo — Parone — Quarona — Rocca Pietra — Sabbia — Valmaggia — Vocca.
181	Varzo	Varzo — Trasquera.
182	Venaria Reale . . .	Venaria Reale — Druent — S Gillio.
183	Vercelli	Vercelli — Caresanablot — Casanova Elvo — Collobiano — Olcenengo — Quinto Vercellese.
184	Verolengo	Verolengo — Rondissone.
185	Verrès	Verrès — Arnaz — Ayas — Brusson — Challant St-Anselme — Challant St- Victor — Champ de Praz — Issogne.
186	Vespolate	Vespolate — Borgolavezzaro — Tornaco.
187	Vico Canavese	Vico Canavese — Brosso — Drusacco — Mengliano — Novareglia — Trausella — Traversella — Valchiusella.
188	Vigone	Vigone — Cercenasco — Scalenghe.
189	Villafranca Piemonte . .	Villafranca Piemonte.
190	Villeneuve	Villeneuve — Arvier — Avise — Aymaville — Cogne — Introd — Rhêmes Notre-Dame — Rêmes St-Georges — Saint-Nicolas — Saint-Pierre — Sarre — Valgrisanche — Valsavaranche.
191	Virle Piemonte . . .	Virle Piemonte — Osasio.
192	Vistrorio	Vistrorio — Alice Superiore — Gauna — Issiglio — Lugnacco — Pecco — Rueglio — Vidracco.
193	Viù	Viù — Col S. Giovanni — Lemie — Usseglio.
194	Viverone	Viverone — Roppolo.
195	Vogogna	Vogogna — Fomarco — Premosello — Rumianca.
196	Volpiano	Volpiano — Lombardore — Rivarossa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
LACAVA.

Il Numero **CCCCLVI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 maggio 1866 n. 2933;

Visto il decreto del Prefetto di Potenza, in data 19 giugno 1890, col quale si autorizza il comune di Pignola a mutare dal settembre al maggio l'epoca della fiera annuale;

Visto il ricorso del comune di Anzi in data 20 giugno 1891, contro la legittimità dell'anzidetto decreto prefettizio;

Attesochè la deliberazione del Consiglio comunale di Pignola, in base alla quale venne emanato il cennato decreto del Prefetto di Potenza, non fu pubblicata nel comune limitrofo di Anzi, contrariamente a quanto prescrive l'articolo 1° della citata legge 17 maggio 1866 n. 2933;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È dichiarato nullo e di niun effetto il decreto del Prefetto della provincia di Basilicata, in data 19 giugno 1890, col quale venne autorizzato il comune di Pignola a tenere la fiera annuale nei giorni 19 e 20 maggio, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 26 dicembre 1889.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1892.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto *Il Guardasigilli:* BONACCI

Il num. **CCCCLIX** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 luglio 1891 n. CCCIII (parte supplementare), col quale si approva il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Foligno;

Veduta la deliberazione presa dalla Società della Cassa di risparmio predetta, nell'adunanza dei 28 aprile 1892;

Veduta la legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 90 dello statuto della Cassa di risparmio di Foligno è sostituito il seguente:

« Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di proporre ogni anno alla assemblea dei soci che una parte degli utili netti della gestione annuale, non superiore ad un decimo, sino a quando il fondo di riserva non abbia raggiunto il decimo dei depositi di ogni natura, sia erogata in opere di pubblica utilità e di beneficenza.

« Quando il fondo di riserva abbia raggiunto e superato quel limite, l'assemblea dei soci, sopra proposta del Consiglio, potrà portare le erogazioni predette sino ad un terzo degli utili netti annuali. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1892.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **CCCCLX** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513;

Vedute le deliberazioni in data 15 dicembre 1891 e 12 gennaio 1892, della Giunta provinciale amministrativa di Forlì, colle quali vengono adottate alcune modificazioni al regolamento vigente per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia;

Veduta la deliberazione 31 maggio 1892, della stessa Giunta amministrativa, che approva il nuovo testo di regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Forlì, adottato il 31 maggio 1892 da quella Giunta provinciale amministrativa, in seguito alle modificazioni dalla medesima deliberate il 15 dicembre 1891 e 12 gennaio 1892.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli* T. BONACCI.

Il Numero **CCCCLXI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione del 26 novembre 1891, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Mantova il 17 del successivo dicembre, con la quale il Consiglio comunale di Casalromano adottava il regolamento per l'applicazione di una tassa a vantaggio del comune, da pagarsi da chi alloggia pastori conducenti pecore e capre;

Veduta la deliberazione 21 febbraio 1892, con cui lo stesso comune — non ostante il richiamo del Ministero — ha confermata l'applicazione della tassa anzidetta;

Veduti gli articoli 147 e 167 della vigente legge comunale e provinciale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Considerato che la tassa a carico di chi dà alloggio ai pastori e al loro gregge — come è stata disciplinata dal comune di Casalromano — non è una tassa di *esercizio*, come lo stesso comune l'ha qualificata; nè una tassa *sul valore locativo*, come la ritiene la Giunta provinciale amministrativa di Mantova;

Che quindi la detta tassa, non trovando fondamento in alcuna delle leggi d'imposte locali, è contraria alla legge e non dev'essere permessa;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono annullate le deliberazioni 24 novembre 1891 e 21 febbraio 1892, con le quali il Consiglio comunale di Casalromano ha adottato e mantenuto il regolamento per l'applicazione di una tassa a carico di chi dà alloggio ai pastori provveduti di pecore e capre, non che la deliberazione 17 dicembre 1891 della Giunta provinciale amministrativa di Mantova, con cui è stata approvata la tassa medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Relazione *del Ministro dell'interno a* **S. M. il Re,** *nell'udienza del 3 luglio 1892, per lo scioglimento del Consiglio comunale di San Giovanni Lipioni (Chieti).*

SIRE!

L'Amministrazione del comune di San Giovanni Lipioni, dopo le elezioni generali del 1889, è pervenuta presso che esclusivamente nelle mani di una sola famiglia, la quale, col censo e con le aderenze si è imposta alla popolazione, tanto da escludere man mano, ogni più timida opposizione, ogni ingerenza e sindacato in tutti i rami del pubblico servizio.

Tutte le cariche sono state, poco per volta, assorbite dalle medesime persone, a profitto delle quali vanno tutte le risorse del bilancio comunale.

Varie ed importantissime sono le questioni che l'Amministrazione trascura da tempo, per interessi personali, con grave danno della finanza comunale. Continue sono le usurpazioni di suolo pubblico, ed anzichè impedirle, pare si incoraggino. Alle opere pubbliche, reclamate da necessità, come l'ultimazione del cimitero e della principale strada, nessuno pensa. Il paese difetta d'acqua potabile, e non vi si provvede; tutte le questioni riflettenti il demanio comunale rimangono insolute: i crediti non si esigono e tutto va a soqquadro.

Il malcontento dalla popolazione è vivissimo e lo dimostrano i non pochi ricorsi mandati al Ministero in questi ultimi tempi e le dimissioni presentate dalla minoranza del Consiglio.

In questo stato di cose il Prefetto propone lo scioglimento dell'Amministrazione, persuaso com'è, che non valgano altri provvedimenti a rimetterla sulla via retta, ed io, condividendo il parere del Prefetto, mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M. il decreto relativo.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3a);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di S. Giovanni Lipioni, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Taddeo Salvati è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso
per l'ammissione di 40 alunni nella carriera di ragioneria dell'Amministrazione provinciale

È aperto un concorso per l'ammissione di quaranta alunni agli impieghi di 2a categoria nell'Amministrazione provinciale, in conformità delle norme stabilite dai RR. decreti 20 giugno 1871 nn. 323 e 324, modificati dai successivi RR. decreti 2 gennaio 1881 n. 11, e 28 gennaio 1886 n. 5654.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di settembre p. v., in giorni da determinarsi, presso gli uffici di Prefettura che verranno indicati con altro avviso.

Esse saranno date in quattro giorni, ed in ciascun giorno gli aspiranti dovranno risolvere un quesito.

I candidati che avranno superato le prove in scritto saranno vintati a presentarsi a subire l'esame orale, che avrà luogo in Roma presso questo Ministero.

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere presentate al Ministero per mezzo dei signori prefetti, e non altrimenti, non più tardi del 31 luglio 1892; e dovranno avere a corredo:

1. Il certificato di cittadinanza italiana;
2. Il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune, o dei comuni, in cui l'aspirante ha dimorato nell'ultimo triennio;
3. La fede penale, di data recente, rilasciata dal procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione è posto il comune ove l'aspirante è nato;
4. Un certificato medico comprovante che il candidato è di sana costituzione fisica, ed è immune da qualunque difetto o imperfezione incompatibile coll'esercizio di pubbliche funzioni;
5. L'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto l'età di 18 anni, e non ha oltrepassata quella di 30, al 31 luglio predetto;
6. Il certificato dal quale risulti che il candidato abbia soddisfatto all'obbligo della leva militare, ovvero che abbia chiesto l'inscrizione nelle liste di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata;
7. Il diploma originale di ragioniere conseguito in un Istituto tecnico del Regno;
8. La dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza.

Ai documenti predetti potranno essere uniti, ove ne sia il caso, gli attestati comprovanti i servizi che l'aspirante avesse già prestato presso le amministrazioni dello Stato.

Tanto la domanda, che i documenti a corredo, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Entro la prima quindicina del mese di agosto 1892 sarà per mezzo dei signori prefetti notificato ai concorrenti l'esito delle loro istanze.

Potranno essere ammessi a questi esami gli aspiranti che, presentatisi una sola volta ad un concorso precedente, avessero fallita la prova.

Gli aspiranti dovranno presentare alla Commissione esaminatrice un foglio di riconoscimento rilasciato dal sindaco del comune di loro residenza.

I candidati dichiarati idonei saranno nominati alunni in un ufficio di prefettura o sotto prefettura in ordine dei punti riportati nell'esame ed a seconda delle vacanze che vi saranno all'atto del compimento degli esami, e di quelle che in seguito andranno verificandosi.

L'alunnato non potrà aver durata minore di sei mesi.

La nomina a computista di 3a classe sarà conferita, quando vi sieno posti vacanti, agli alunni che abbiano dato prova di diligenza e di capacità, ed abbiano tenuta regolare condotta.

Il servizio prestato dagli alunni è gratuito: potrà però esser loro corrisposta una mensile indennità non eccedente le lire cento quando siano destinati fuori del paese in cui tenevano il loro domicilio, o la loro ordinaria dimora prima dell'alunnato.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma, approvato con decreto ministeriale del 4 dicembre 1891.

ESAME SCRITTO.

1. *Statuto fondamentale del Regno.*

2. *Diritto amministrativo:*

Ordinamento ed attribuzioni delle varie amministrazioni centrali, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, delle Avvocature erariali, e delle varie Amministrazioni provinciali, specialmente di quelle che dipendono dai Ministeri dell'interno, del tesoro e delle finanze.

3. *Diritto commerciale:*

Libri di commercio — Società commerciali — Lettere di cambio — Effetti di cambio.

4. *Statistica:*

Modo di raccogliere, ordinare e valutare i dati statistici.

Sintesi — Analisi — Usi di paragone — Medie proporzionali — Analogie.

5. *Aritmetica ed algebra:*

Aritmetica — Algebra fino alle equazioni di secondo grado.

Regola congiunta — Senserie e commissioni — Arbitrati — Riparti sociali — Miscugli ed alligazioni — Adeguati — Interessi — Annualità — Sconti.

6. *Teoria dei conti e teorica scritturale.*

Definizione del conto — Suoi elementi — Conto materiale, o di fatto — Conto morale, o di diritto.

Conti principali di qualunque azienda — Loro carattere — Loro suddivisione — Equivalenza ed antitesi — Conti individuali per valore e per specie — Altre qualità di conti.

Importanza delle scritture contabili — Loro requisiti.

Scrittura semplice — Sua estensione — Vari metodi.

Scrittura doppia — Sua estensione — Vari metodi.

Nomenclatura dei conti — Giornale — Libro mastro.

Metodo logismografico — Suoi caratteri, canoni e corollari.

Quadro di contabilità — Giornale a una o più bilancie. Permutazioni, trasformazioni e compensazioni — Svolgimenti — Loro legame col giornale — Prove — Chiusura.

Esercizio di scrittura a partita doppia (metodo logismografico) per fatti dell'anno in corso.

Acquisti e vendite a pagamento pronto o con dilazione.

Accertamento di entrate — Riscossioni — Versamento.

Pagamento di spese, d'interesse, di sconto — Ammortamento dei prestiti.

ESAME ORALE.

L'esame orale, oltrechè sulle materie che formano oggetto dell'esame scritto, verserà sulle seguenti:

1. *Geografia d'Italia:*

Monti — Vulcani — Isole — Mari — Golfi — Stretti — Porti — Fiumi — Laghi.

Linee principali per le comunicazioni ferroviarie nell'interno e coll'estero — Provincie — Circondari — Prodotti del suolo — Minerali.

2. *Storia d'Italia:*

Dalla rivoluzione francese, alla caduta di Napoleone I. e restaurazione degli antichi prin ipati.

Dalla restaurazione, alla costituzione del Regno d'Italia.

Rivoluzione e guerre che condussero alla costituzione medesima, ed all'insediamento della capitale del Regno a Roma.

Breve cenno delle origini e della storia della Casa di Savoia, e dei suoi più illustri Principi.

3. *Traduzione dall'italiano in francese.*

Roma, addì 23 maggio 1892.

Il Direttore Capo della Divisione 1ª
CICOGNANI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

Colle norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario alle seguenti cattedre:

Genova — Università: Diritto canonico.

Id. — Università: Storia della filosofia.

Napoli — Scuola superiore di medicina veterinaria: Patologia generale e anatomia patologica.

Le domande su carta bollata da lire 1,20 ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 31 ottobre 1892.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno, sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno possibilmente essere in numero di copie bastevoli per farne la distribuzione ai componenti la Commissione.

Roma, 27 giugno 1892.

Il Direttore capo della Divisione per l'istruzione superiore
G. FERRANDO.

R. Università di Parma

Avviso di concorso

Nella R. Scuola ostetrica per le levatrici sono vacanti due posti gratuiti per allieve interne, a carico del governo.

Per uno dei detti posti, che avrà la durata dei due anni scolastici 1892-93 e 1893-94, possono concorrere nubili o donne maritate di questa o di altre provincie, che abbiano l'età da 18 a 36 anni e che nella domanda, in carta bollata da cent. 50, diretta al rettore dell'Università di Parma, per il Ministro della istruzione pubblica, dichiarino di essere disposte a sostenere l'esame di ammissione, sul programma della terza classe elementare in Parma, nel giorno che sarà stabilito dal provveditore agli studi, dentro la prima quindicina di ottobre prossimo venturo.

Le richiedenti dovranno unire alla domanda la fede di nascita, l'attestato di sana e robusta costituzione (che sarà controllato dal direttore della Scuola nell'epoca dell'esame di ammissione), l'attestato di vaccinazione, l'attestato di buona condotta rilasciato dalla Giunta municipale, lo specchietto dello stato di famiglia, il consenso del marito o del padre o di chi fa le veci di questo.

Per l'altro posto, giusta recente concessione ministeriale, possono solo concorrere le allieve che hanno compiuto il primo corso nella Scuola ostetrica di Parma o sostenuto con buon esito l'esame teorico. A tale scopo debbono fare domanda al rettore dell'Università, in carta bollata da cent. 50, unendo alla medesima un attestato di buona condotta e un attestato di sana e robusta costituzione, di recente data, e lo specchietto dello stato di famiglia, se questo non fu unito ai documenti richiesti per l'iscrizione al 1° corso.

La persona nominata compirà il 2° corso in qualità di allieva interna nell'anno scolastico 1892-93.

Tempo utile a presentare le domande il 25 settembre p. v.

Parma, 15 luglio 1892.

Il Rettore
P. STROBEL.

Il Direttore della Scuola
G. CALDERINI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 26 luglio 1892

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	coperto	—	24 0	16 5
Domodossola	coperto	—	29 5	13 6
Milano	3¦4 coperto	—	29 7	18 0
Verona	1¦2 coperto	—	29 0	19 9
Venezia	coperto	legg. mosso	26 0	17 8
Torino	3¦4 coperto	—	26 6	18 9
Alessandria	sereno	—	28 8	18 4
Parma	1¦4 coperto	—	29 5	17 8
Modena	1¦4 coperto	—	27 0	16 8
Genova	coperto	calmo	24 6	19 1
Forlì	3¦4 coperto	—	26 7	18 0
Pesaro	1¦2 coperto	calmo	25 3	15 2
Porto Maurizio	1¦2 coperto	calmo	25 5	17 8
Firenze	coperto	—	30 2	16 7
Urbino	3¦4 coperto	—	25 9	14 9
Ancona	1¦4 coperto	calmo	26 2	19 6
Livorno	coperto	calmo	26 3	19 8
Perugia	sereno	—	27 7	17 1
Camerino	sereno	—	24 6	14 8
Chieti	sereno	—	23 0	12 2
Aquila	sereno	—	26 5	14 1
Roma	sereno	—	30 5	16 0
Agnone	sereno	—	24 9	12 2
Foggia	sereno	—	26 9	19 0
Bari	sereno	legg. mosso	31 7	19 6
Napoli	sereno	calmo	27 7	19 8
Potenza	sereno	—	22 5	14 0
Lecce	sereno	—	27 0	16 9
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	sereno	calmo	31 0	18 7
Reggio Calabria	1¦4 coperto	calmo	26 0	21 3
Palermo	sereno	calmo	32 2	15 9
Catania	caliginoso	calmo	29 0	20 3
Caltanissetta	sereno	—	29 0	18 8
Siracusa	sereno	calmo	30 9	20 0

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 26 luglio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è d' metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 760.1
Umidità relativa a mezzodì. . . . . . = 41
Vento a mezzodì . . . . . . S W moderato.
Cielo a mezzodì. . . . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo = 30°,2. / Minimo = 16°,0.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 26 luglio 1892.

In Europa pressione ancora elevata al Nordovest, minima sulla Russia meridionale, leggermente depressa al Sud della Francia. Ebridi 770; Baiona, Tolone 760; Kiew 749.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso, alcuni temporali con piogglarelle sul medio versante Adriatico; venti settentrionali qua e là freschi al Nord e sulla penisola salentina; temperatura cambiata irregolarmente.

Stamane: cielo nuvoloso al Nord, sereno altrove; maestro fresco nel basso versante Adriatico, greco fresco nel Veneto; barometro a 760 mill. all'estremo Sudest, intorno a 761 altrove.

Mare agitato a Brindisi.

Probabilità: venti deboli settentrionali sul versante Adriatico, varii altrove; cielo generalmente sereno, qualche temporale, temperatura in aumento.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

CHARTRES, 26. — L'epidemia colerica nel manicomio è in diminuzione.

PIETROBURGO, 26. — Nelle stazioni di quarantena di Kertsch e Feodossya vi sono stati tre morti di colera.

PARIGI, 26. — Il teatro *Farain* a Rueil è rovinato, mentre settecento spettatori assistevano alla rappresentazione.

Vi sono ottanta feriti.

Non vi ha alcun morto.

TORINO, 26. — A Rivoli, presso Torino, nella scorsa notte vi fu un grave incendio che distrusse sette case coloniche.

Il pronto accorrere della truppa e della popolazione ha evitato danni maggiori, mancandovi l'acqua.

Non vi ha alcuna disgrazia di persone.

FERRARA, 26. — E' morto nella sua villa presso Bondeno, per paralisi progressiva, a 83 anni il senatore Giuseppe Borselli di Cento

BERLINO, 26. — La *National Zeitung* dice che parecchi governi federati tedeschi, interpellati intorno al progetto di una esposizione universale a Berlino, hanno risposto negativamente.

Anche parecchi industriali si sono pronunziati contrari a tale progetto.

LIEGI, 26. — Oggi ha avuto termine il processo contro gli anarchici per le esplosioni qui avvenute il 1° maggio scorso.

Otto imputati sono stati condannati da 25 anni di lavori forzati a tre anni di prigione.

Sei sono stati assolti.

VIENNA, 26. — Stamane, alla presenza di parecchi arciduchi, hanno avuto luogo le nozze della contessa Waideck, figlia del defunto arciduca Enrico, col principe di Campo Franco.

È arrivato il conte di Rivertera, ambasciatore di Austria-Ungheria presso la Santa Sede.

BREST, 26. — Questa notte durante le manovre della squadra è colata a fondo una torpediniera, in seguito ad investimento.

L'equipaggio è salvo.

PIETROBURGO, 26. — Lo czar approvò la proposta che il ministro delle finanze sottoponga un progetto di tassa di ricchezza mobile al Consiglio dell'impero, subito dopo l'apertura della sessione di autunno.

WASHINGTON, 26. — Brest presentò al Senato la proposta di offrire alla Francia, all'Inghilterra ed alla Germania la riduzione del 25 per cento sul dazio che grava sui tessuti, le chincaglierie, i vasellami e le cristallerie, onde impegnarle a partecipare ad un accordo internazionale per la libera coniazione dell'argento.

BELGRADO, 26. — Il re Alessandro rimarrà ad Ems fino alla metà di agosto.

BRINDISI, 26. — Alle ore 9,30 ant. proveniente da Corfù, è giunto i *yacth* reale ellenico *Sfacteria*.

Rimarrà qui a disposizione del principe e della principessa ereditari di Grecia, che si attendono il 27 corrente alle ore 10 pom. provenienti da Monaco.

VIENNA, 26. — Il *Correspondenz Bureau* ha da fonte autorizzata che è del tutto insussistente la notizia del ritiro del generale barone di Bauer del Ministero della guerra, data da alcuni giornali.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 26 luglio 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0|0 1.a grida	1 luglio 92	—	—		— —	94,07 1|2 10 12 1|2.	94,40	— — 1	
RENDITA 5 0|0 2.a grida		—	—	94,15 17 1|2 20 22 1|2 (25	94 20	94,15 17 1|2 15.		— —	
detta (piccolo taglio)	»	—	—		— —			— —	
detta 3 0|0 1.a grida	1 aprile 92	—	—		— —			— —	
detta 3 0|0 2.a grida	»	—	—		— —			58 —	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			100 50	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0|0	»	—	—		— —			92 50	
Prestito R. Blount 5 0|0	»	—	—		— —			100 55	
» Rothschild	1 giugno 92	—	—		— —			102 —	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0|0	1 luglio 92	500	500		— —			— — 2	
» 4 0|0 1.a Emissione	1 aprile 92	500	500		— —			428 —	
» 4 0|0 2.a, 3 a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			419 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500	463	463 —			— —	
» » » Banca Nazionale 4 0|0	»	500	500		— —			477 —	
» » » » » 4 1|2 0|0	»	500	500		— —			487 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 92	500	500		— —			645 — 3	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			515 — 4	
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 aprile 92	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1330 —	
» » Romana	1 luglio 92	1000	1000		— —	998		— — 5	
» » Generale	»	300	300		— —	328 326 3|4 326 1|2	331 30 1|2 30 27	— — 6	
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			400 —	
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			30 —	
» » Industr. e Comm. (antiche)	1 ottob. 91	500	500		— —			530 —	
» » » » cert. prov.	»	500	400		— —			— —	
» » » » nuove liberate	»	500	500		— —			490 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano.	1 luglio 92	500	400		— —	552 51 50 1|2 50		— — 7	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			— —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 aprile 92	500	500		— —	870 860		— —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 92	500	500		— —			1130 — 8	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genn. 90	500	500		— —	353 54 1|2 54 53 51 1|2	357 56 1|2 56 55	— — 9	
» » Immobiliare	1 luglio 92	500	500		— —	169 169,50 (51	169,50	— 10	
» » dei Molini e Magaz. Generali.	1 » 90	250	250		— —			139 —	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione.	1 » 90	500	500		— —			231 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	154 155		— —	
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			278 —	
» » Metallurgica Italiana.	1 » 90	500	500		— —			190 —	
» » della Piccola Borsa di Roma.	1 luglio 92	250	250		— —			210 —	
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200		— —			40 —	
» » An. Piemontese di elettricità.	1 » 91	250	250		— —			250 —	
» » Risanamento di Napoli	1 luglio 92	250	250		— —	178 177	179,50	— 11	
Azioni Soc. Assicurazioni.									
Az. Fondiarie Incendi.	1 genn. 90	100	100		— —			80 —	
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			230 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0|0 Emiss. 1887-88-89.	1 luglio 92	500	500		— —			284 12	
» » Tunisi Goletta 4 0|0 (oro).	1 » 91	1000	1000		— —			— —	
» Strade ferrate del Tirreno	1 » 92	500	500		— —			443 —	
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			410 —	
» » 4 0|0	»	250	250		— —			170 —	
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —	
» » FF Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0|0	1 aprile 92	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro).	»	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna.	1 luglio 92	500	500		— —			— —	
» » FF. Napoli-Ott. (5 0|0 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0|0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale.									
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana.	1 aprile 92	25	25		— —			— —	

OSSERVAZIONI: (1) ex £. 2,17 — (2) ex £. 12,50 — (3) ex £. 23,50 — (4) ex £. 12,50 — (5) ex £. 25 — (6) ex £. 7,15 — (7) ex £. 12 — (8) ex £. 12,50 — (9) ex 1890-91 £. 20 — (10) ex £. 5 — (11) ex — £. 6,25 — (12) ex £. 6,34.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
$2^1/_2$	Francia	90 giorni	— —	— —	103 12 $^1/_2$
	Parigi	Cheques	— —	— —	103 80
2	Londra	90 giorni	— —	— —	26 02
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»		»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi } 28 Luglio
Prezzi di compensazione }
Compensazione 29 »
Liquidazione 30 »

Sconto di Banca 5 1|2 0|0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: E SAMBUCETTI.
Visto: Il Deputato di Borsa: L GAUTTIERI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1892.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0|0	95 90
» 3 0|0	58 —
Obbl. Beni Eccles.	— —
Prest. Rotschild 5 0|0.	102 —
Ob. città di Roma 4 0|0	425 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	462 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1|2 0|0	485 —
Az. Fer Meridionali.	670 —
» » Mediterranee	525 —
» » » certif.	515 —
» Banca Nazionale.	1330 —
» » Romana	1035 —
» » Gen. vers. 425)	372 —
» » » » 450)	—
Az. Banco di Roma.	430 —
» Banca Tiberina	28 —
» » Ind. e Com.	550 —
» » » Certif.	490 —
» Soc. Cred. Mobil.	523 —
» » » Merid.	— —
» » Gas stampigl.	885 —
» » Acqua Marcia st.	1140 —
» » Condot. d'ac.	350 —
» » Gen Illumin.	220 —
» » Tramway Om.	140 —
» » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen	135 —
» » Immobiliare.	175 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	220 —
» » Navig. Gen. Italiana	290 —
» » Metallurgica Italiana.	200 —
» » della Piccola Borsa	210 —
» » Caoutchouc	55 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	179 —
» » Fondiar. incendi	80 —
» » Fond. Vita.	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0|0	410 —
» » » 4 0|0	170 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	244 —

TUMINO RAFFAELE Gerente — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.